



A tutti i Clienti

presso le loro sedi

CIRCOLARE LAVORO SPORTIVO

28/11/2023

Con l'approvazione della Camera delle modifiche all'art.33 della Costituzione viene "riconosciuto il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme".

La riforma dello sport è composta da 5 decreti attuativi, il più rilevante, per la gestione del lavoro sportivo, è il D.Lgs.36/2021 in vigore dal 1 luglio 2023.

Il D. Lgs. 36/2021 all'articolo 25 definisce il lavoratore sportivo, indipendentemente dal settore di appartenenza, dilettantistico o professionistico, individuando 7 figure :

1. Atleta
2. allenatore
3. Istruttore
4. Direttore tecnico
5. Direttore sportivo
6. Preparatore atletico
7. direttore di gara

a queste se ne aggiunge un'ottava: i tesserati che svolgono mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Per queste figure è necessario attendere la pubblicazione del Decreto Ministeriale.

1

Le tipologie di lavoro permesse sono:

- lavoro subordinato con specifiche deroghe e norme
- lavoro autonomo anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa
- prestazioni occasionali art. 2222 cc (nel dilettantismo)
- prestazioni occasionali art. 54 bis decreto legge 50/2017 (nel dilettantismo)



Si sottolinea:

-che per i dipendenti pubblici dal 5 settembre 2023 è necessaria l'autorizzazione del proprio ente se la prestazione, in qualità di lavoratore sportivo, è onerosa. In mancanza di risposta, entro 30 giorni dalla richiesta, vige la regola del silenzio assenso.

-l'obbligo di richiesta del certificato penale del casellario giudiziale da parte soggetto che intenda "impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori." L'inosservanza prevede la sanzione amministrativa da 10.000,00 a 15.000,00 euro.

Oltre a questa misura, per la tutela dei minori, ne sono state previste altre dall'art.33 c.6 D.Lgs. 36/2021 e dall'art.16 del D.Lgs. n.39/2021:

- la definizione del responsabile della tutela dei minori
- l'obbligo di definire codici di condotta e modelli organizzativi a tutela dei minori. Dopo la definizione dei modelli organizzativi da parte delle federazioni sportive, ogni associazione o



società sportiva dovrà predisporre modelli organizzativi conformi a tali previsioni, entro il 31 agosto 2024.

La mancata osservanza di questi adempimenti sarà sanzionata secondo le procedure disciplinari adottate dalle Federazioni sportive nazionali e associazioni benemerite a cui le ASD e SSD sono affiliate.

Il decreto in analisi svolge il suo campo di azione sia **nell'area professionistica** che in quella **dilettantistica** prevedendo delle caratteristiche di presunzione di qualificazione dei rapporti di lavoro che si differenziano nei due settori (art.28 D.Lgs.36/2021):

AREA DEL PROFESSIONISMO	AREA DEL DILETTANTISMO
Il contratto di lavoro si presume di lavoro subordinato, tuttavia è di lavoro autonomo se: 1. l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; 2. lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento; 3. la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi 8 ore settimanali oppure 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno.	Il contratto di lavoro si presume di lavoro AUTONOMO, allorché ricorrano i seguenti requisiti: 1. la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive 2. le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva

I requisiti indicati dal decreto operano solo ai fini del riconoscimento della presunzione, ricordo che sono le effettive modalità di svolgimento del rapporto a stabilirne la qualificazione e, quindi, a classificarlo come subordinato o autonomo.

Tuttavia, se i requisiti indicati dalla norma, posto che si tratta di presunzione di legge, non sono rispettati **si suggerisce la certificazione dei contratti di lavoro**, uno strumento che permette di attestare la corretta qualificazione dei rapporti lavorativi.

Di seguito elenco, in una breve sintesi, le norme e gli adempimenti validi per i lavoratori sportivi del settore dilettantistico con contratti di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Comunicazioni obbligatorie (art.28 D. Lgs.vo 36/2021 modificato dal D.Lgs. 120/2023)

L'inizio del rapporto di lavoro deve essere comunicato entro il 30 del mese successivo all'inizio del rapporto stesso. La comunicazione può essere effettuata tramite il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche o attraverso il sistema informativo regionale.

Il DPCM del 27/10/2023 ha stabilito la validità delle comunicazioni effettuate a tale registro e ha concesso la proroga al 30 dicembre 2023, senza applicazioni di sanzioni, delle comunicazioni dei rapporti instaurati dal 1 luglio u.s..

Il mancato adempimento comporta una sanzione amministrativa da 100,00 a 500,00 euro.

Trattamento previdenziale (art.35 D. Lgs.vo 36/2021)

Con il decreto correttivo l'applicazione dei contributi previdenziali è prevista per i compensi superiori a 5000,00 euro. Per l'anno 2023 il contatore previdenziale dei compensi decorre dal **1 luglio 2023** (inteso come mese di pagamento). Al superamento di detto limite sarà necessario calcolare i contributi



e inviare telematicamente la denuncia mensile all'INPS, l'aliquota contributiva è stabilita nelle seguenti misure:

Collaboratori iscritti ad altra cassa	Collaboratori non iscritti ad altra cassa
24%	25%+aggiuntive 2.03%

L'imponibile previdenziale delle aliquote base è ridotto al 50% fino al 31/12/2027.

Il messaggio INPS n.4182 del 24/11/2023 ricorda ai lavoratori sportivi subordinati e gli autonomi iscritti alla gestione separata, con diritto all'assicurazione assistenziale, l'obbligo di:

- richiedere il certificato medico telematico al proprio medico curante in occasione di malattia,
- di inoltrarlo all'inps, e al datore di lavoro, in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici entro due giorni dal rilascio,
- di rendersi reperibile durante le fasce orarie previste per il controllo domiciliare del medico legale che può essere disposto dal datore di lavoro o dall'INPS.

Trattamento fiscale (art.36 D. Lgs.vo 36/2021)

I compensi sportivi non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino alla somma di 15000,00 euro annui.

Il contatore fiscale, a differenza del previdenziale previsto per il 2023, decorre dal **1 gennaio 2023**.

Detti redditi non saranno più classificati come redditi diversi ma redditi assimilati al lavoro dipendente.

Si attende la circolare dell'Agenzia delle Entrate per alcuni chiarimenti.

(n.b.: in precedenza l'articolo 67 comma 1 lett.m) del D.P.R. n. 917/1986 classificava nella categoria dei redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa i premi e i compensi erogati per le prestazioni di natura non professionali nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla Società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali,...e da qualunque organismo, comunque denominato, che perseguiva finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto)

3

Premi (art.36 c.6 quarter D. Lgs.vo 36/2021)

Le somme erogate per i risultati raggiunti in competizioni sportive, anche a titolo di convocazione a raduni, partecipazione quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali e internazionali, saranno soggette a una ritenuta a titolo d'imposta del 20%.

Volontari (art.29 D. Lgs.vo 36/2021)

I volontari sono definiti coloro che mettono a disposizione il proprio tempo in maniera gratuita e spontanea senza fini di lucro e con finalità amatoriali.

Ai volontari è possibile corrispondere il rimborso delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute per trasferte al di fuori del territorio comunale di residenza del percipiente. Il rimborso può avvenire anche a fronte di autocertificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 purché non sia superiore ai 150,00 euro mensili e la natura delle spese sia stata deliberata dall'organo sociale.

I volontari devono essere assicurati per la responsabilità civile contro terzi.

Si attende la circolare dell'Agenzia delle Entrate per alcuni chiarimenti, quali, ad esempio, la possibilità di cumulo delle due modalità di rimborsi.

INAIL

Tutte le collaborazioni sportive sono esenti all'assicurazione INAIL.

COCOCO amministrative gestionali (art.37 D. Lgs.vo 36/2021)

I lavoratori che svolgono compiti amministrativi gestionali, con i presupposti di una collaborazione coordinata e continuativa, sono iscritti alla gestione separata e seguono lo stesso trattamento contributivo e fiscale dei lavoratori sportivi. Detti lavoratori sono soggetti all'assicurazione INAIL, per



il loro rapporto non operano le presunzioni ex art. 28 D.Lgs.36/2021 e le comunicazioni obbligatorie di inizio rapporto sono preventive attraverso il sistema regionale.

LUL

Al LUL devono essere iscritti tutti i lavoratori sportivi una volta all'anno. Al superamento dei 15000,00 euro è previsto l'obbligo del prospetto paga.

Contributo economico

L'articolo 35 del D.Lgs n. 36/2021, come da ultimo modificato, introduce un nuovo contributo

- riconosciuto alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio stesso hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a 100.000 euro,
- commisurato ai contributi previdenziali, per i quali l'obbligo di denuncia e di versamento grava sulle predette associazioni e società sportive dilettantistiche, versati sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.

Il contributo si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Si è in attesa del decreto attuativo.

SICUREZZA SUL LAVORO

La redazione del Documento di Valutazione dei rischi deve essere svolta entro 90 giorni dall'inizio dell'attività con il primo lavoratore, la valutazione del rischio, invece, deve avere sempre carattere preventivo. Questo è quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 che, all'art.2, definisce come lavoratore chiunque presti attività a qualsiasi titolo e tramite qualsiasi forma contrattuale anche priva di compenso o retribuzione.

Pertanto si può dedurre che la valutazione del rischio è obbligatoria quando la società o associazione sportiva stipuli un contratto con un lavoratore subordinato o con un collaboratore coordinato e continuativo qualora presti attività nei luoghi di lavoro del committente; la scrivente consiglia sempre la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche in virtù della presenza di volontari.

Il decreto legislativo 36/2021 all'articolo 32 si occupa dei controlli sanitari dei lavoratori sportivi, all'art.33 della sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori. Per i lavoratori sportivi con compensi inferiori ai 5000,00 euro (compenso definito all'inizio del rapporto di lavoro) non si applica la sorveglianza sanitaria né sono erogate le attività di formazione se non su richiesta del collaboratore e a proprio carico (rimarrà a carico del datore di lavoro la condivisione dell'informativa ex art.36 D.Lgs.81/08 e la messa a disposizione delle attrezzature di lavoro e dpi).

Ciò premesso, La scrivente non segue la sicurezza sul lavoro e Vi invita a contattare qualche specialista del settore per la verifica di eventuali adempimenti.

Come ricordato in precedenza, si resta in attesa della circolare dell'Agenzia delle Entrate per alcune informazioni aggiuntive e chiarimenti necessari.

Antonia Laura cdl Montanaro